



ATTO N. 1812

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 140 del 09/02/2015)

***“RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA, DELLE
FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI - CONSEGUENTI MODIFICAZIONI
NORMATIVE”***



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 18/02/2015*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 18/02/2015



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 140 DEL 09/02/2015

OGGETTO: DDL "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative"-Adozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "DDL: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative-Adozione", presentata dal Coordinatore Anna Lisa Doria;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo con nota prot. n. 16897 del 9 febbraio 2015;

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie locali trasmesso con nota prot. n. 33/2015 in data 3 febbraio 2015;

Considerato il parere favorevole sul percorso di riordino previsto dal presente disegno di legge espresso in data 4 febbraio 2014 dall'Osservatorio regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1161 del 15 settembre 2014, come previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;



Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative"

RELAZIONE

Nell'ambito del processo di riordino istituzionale in atto già da diversi anni nel Paese ed, in particolare, nel processo che riguarda il riordino degli enti territoriali si colloca la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*"; che, come noto, ha costituito le Città metropolitane e ridisegnato il ruolo e le funzioni fondamentali delle Province quali enti di secondo livello, chiamando le Regioni a una complessa attività finalizzata al riordino delle funzioni conferite in ambito provinciale con l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche più rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e dell'economia.

La legge in questione, nell'opera di revisione del ruolo e dell'organizzazione delle province, ha confermato in capo alle stesse specifiche funzioni fondamentali di pianificazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta e stabilito, altresì un percorso che ha coinvolto Stato e regioni, secondo le rispettive competenze, per il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali (diverse, pertanto, da quelle previste al comma 85 della citata legge), al fine di garantire la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ed assicurando, al contempo, la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure nonché la riduzione dei costi amministrativi.

Il percorso di riforma delineato dalla legge 56/2014 rappresenta, almeno per le Province, la tappa intermedia di un percorso più complesso nel quale si inseriscono la riforma del Titolo V della Costituzione [nel senso di un superamento della legislazione concorrente fra Stato e regioni e un diverso assetto dello Stato e delle Regioni compresa l'eventuale cancellazione della "Provincia" dalla Costituzione] presentata dal Governo e in discussione al Parlamento. A questo si aggiunge l'impugnativa avverso la legge 56/2014 proposta ai sensi dell'art. 127 della Costituzione da parte di alcune Regioni nonché i ricorrenti interventi del legislatore statale. La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto un taglio delle risorse finanziarie alle Province ed ha imposto altresì alle stesse una riduzione in misura pari al 50 per cento della dotazione organica alla data di entrata in vigore della citata L. 56/2014 (8 aprile 2014) prima ancora che sia concluso il processo di allocazione delle funzioni. In particolare, l'articolo 1, comma 422, di tale legge di stabilità, prevede che il riordino delle funzioni secondo modalità e criteri definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sarà alla base dell'attività di individuazione del personale che resterà assegnato agli enti di area vasta e di quello che sarà sottoposto a procedure di mobilità.

In linea con i disposti della legge 56/2014 e nell'ottica di una proficua collaborazione tra Governo e Regioni, l'11 settembre è stato firmato, in sede di Conferenza Unificata, l'accordo concernente l'individuazione delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89 (non fondamentali) della legge medesima oggetto di riordino, in cui si è stabilito, tra l'altro, che le regioni, nel rispetto dei principi e criteri sanciti a livello legislativo e ribaditi nell'accordo stesso, avrebbero provveduto ad adottare le iniziative legislative di competenza. L'accordo ha previsto inoltre, l'istituzione di un Osservatorio Nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino e di Osservatori regionali, sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali. Per l'Umbria, l'Osservatorio regionale quale sede di confronto e tra la Regione, le Province e i rappresentanti di ANCI, UPI, CAL è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2014 n. 1161.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In attuazione della legge 56/2014 è stato emanato inoltre il decreto del Presidente del consiglio dei ministri (adottato il 26 settembre e pubblicato il 12.11.2014 – G.U. n. 263) che stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, disponendo altresì in merito alle funzioni amministrative delle province in materia di competenza statale.

Si richiama poi la circolare n. 1/2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, comma da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)". La circolare in questione, tra l'altro, prevede che *"Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore [...] A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari."*

La Regione Umbria, che già dal 2011, con l'approvazione della l.r. 18/2011 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative", ha intrapreso un percorso riformatore molto complesso e innovativo, è chiamata ora a riallineare la normativa regionale alla luce delle novità introdotte nel rispetto della tempistica dettata dalla normativa nazionale.


La Regione con il presente ddl detta norme sul riordino delle funzioni esercitate dalle province e per l'esercizio associato delle funzioni, ridisegna il proprio quadro normativo in un'ottica di semplificazione del sistema istituzionale regionale, alla luce del principio *"un ente, una funzione, una risorsa"*. In particolare, la riallocazione dovrà essere effettuata demandando ad un unico livello istituzionale le specifiche funzioni perseguendo obiettivi di efficienza e semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali e miglioramento della produttività nella Pubblica amministrazione in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Il presente disegno di legge regionale, in un contesto non ancora esattamente definito in cui sono da collocarsi, la Riforma delle forze di polizia, la Riforma dei servizi per l'impiego nonché il disegno di legge regionale "Norme sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro" preadottato con deliberazione del 29 dicembre 2014 n. 1813, rappresenta una prima tappa per costruire ed implementare il costruttivo confronto con gli enti interessati al fine di completare in maniera ottimale il riordino delle funzioni.

L'intento della Regione, condiviso con i vari attori istituzionali, è quello di incentivare e potenziare, quale chiave di volta del nuovo modello di amministrazione, tutte le iniziative che i Comuni intendono porre in essere per l'esercizio unitario delle funzioni ovvero per la creazione di nuove entità territoriali derivanti da eventuali fusioni, ovvero di unioni di comuni senza imporre modelli dall'alto ma accompagnando processi che partano dal basso.

Le disposizioni del disegno di legge regionale in particolare pongono attenzione oltre all'allocazione delle funzioni regionali già conferite alle province e del personale ad esse correlato anche di quelle già esercitate dal personale delle disciolte comunità montane, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all'attuazione della riforma riguarderà soprattutto l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite e di un loro possibile

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



sviluppo. In particolare sarà strategico attivare, ogni possibile azione di integrazione e collaborazione fra enti, anche attraverso mobilità di personale, collaborazioni e convenzioni interistituzionali (Amministrazioni pubbliche integrate).

Tutto ciò sarà reso possibile individuando, anche nel rispetto delle disposizioni statali, un corretto contenimento della spesa evitando duplicazioni degli oneri, ottimizzando le risorse, anche sulla base di criteri e parametri standard in base all'ottimale svolgimento delle funzioni in termini di funzionalità ed operatività e rispondenza alle esigenze del cittadino.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente Disegno di legge ha per oggetto il riordino delle funzioni istituzionali in capo alla Regione, alle nuove province quali enti di area vasta, nonché delle funzioni associative dei comuni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 94 della legge n. 56/2014 le funzioni oggetto di riordino individuate dalla presente legge sono attualmente già finanziate da precedenti leggi regionali di settore. Il presente Disegno di legge non introduce, pertanto, nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, trattandosi nello specifico di una norma di carattere programmatico e ordinamentale.

Il Ministero della semplificazione della pubblica amministrazione di concerto con quello degli Affari regionali hanno emanato la circolare n. 1/2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, comma da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)", al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale in relazione al riordino delle province, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo, alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 e alla legge n. 56/2014.

*In applicazione della legge n. 56/2014 "Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la **neutralità del processo**, attese le risorse economiche già stanziata e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014"*

In ottemperanza, quindi, a quanto disposto dalla citata legge 56/2014, il disegno di legge in oggetto prevede che il riordino venga effettuato a saldo zero.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TITOLO I: "Norme generali"

L'articolo 1 dopo aver enunciato gli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dettando disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei comuni e comunali.

Contestualmente si evince il favore nei confronti delle gestioni associate da parte dei comuni, delle funzioni e dei servizi di competenza comunale.

Successivamente la norma ribadisce la volontà di procedere al riordino istituzionale regionale già avviato, procedendo alla soppressione delle Unioni speciali di comuni, istituite con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 nonché degli ambiti territoriali e al riordino delle società partecipate dalle province.

La Regione favorisce e promuove, inoltre, la gestione in forma associata delle funzioni comunali comprese quelle relative all'*Information Communication Technology* (ICT) nonché alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico amministrativa agli enti locali. Il comma quattro fa riferimento all'attività promozionale della Regione e all'esercizio da parte delle nuove province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Le disposizioni contenute nell'articolo in questione hanno esclusivamente natura programmatica e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Nell'articolo 2 si individuano le funzioni oggetto di riordino che la Regione si riserva. Il principio generale è che rientrano in Regione le funzioni che con la legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 e con le altre leggi di settore erano state in varie forme attribuite delegate o trasferite alle Province. La riallocazione delle funzioni cerca di porsi in linea con il ruolo istituzionale riconosciuto alle Regioni dal Costituente, quale ente con funzioni di programmazione strategica e regolazione primaria che non dovrebbe assumere funzioni gestionali ad eccezione di quelle che necessariamente richiedono la gestione unitaria.

Il comma 2, si occupa delle funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro ed alla formazione professionale in attesa dei decreti attuativi della L.183/2014 "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*". Tali funzioni sono riallocate in capo alla Regione tenendo conto delle normative nazionali e regionali di settore; tanto è vero che la suddetta riallocazione avverrà, a differenza delle altre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di settore anche statali in materia. Con il comma 4 si sancisce il principio secondo il quale le funzioni che vengono riallocate alla Regione verranno esercitate dagli uffici regionali avuto riguardo alla dislocazione territoriale dei servizi e del personale ad essi adibito.

Con l'articolo 3, al comma 1, si conferma che le funzioni in materia di turismo e politiche sociali vengono svolte dai Comuni in forma associata. Con il comma 2 vengono conferiti ai Comuni e alle loro forme associative, le funzioni attualmente svolte dalle Province, individuate nell'allegato A, paragrafo II ossia sport, cultura, diritto allo studio.

L'articolo 4, oltre ad evidenziare il principio che le Province esercitano le funzioni di cui alla legge 56/2014, rialloca, nelle Province medesime, le funzioni proprie della Regione elencate nell'allegato A, paragrafo III vale a dire viabilità regionale, trasporti, funzioni amministrative lago Trasimeno e concessioni spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi (risorse idriche).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 5 enuncia i criteri generali per l'individuazione delle risorse. Con il comma 1 si incarica la Giunta Regionale di disciplinare i criteri, le entità e le modalità di trasferimento delle risorse nel rispetto delle disposizioni statali attuative, delle relazioni sindacali e sentiti gli enti interessati. Con il comma 2 si stabilisce il principio che il trasferimento delle proprietà dei beni mobili ed immobili connessi con l'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 56/2014.

Con l'articolo 6 la Regione, non intendendo imporre modelli dall'alto, favorisce la libertà di scelta dei singoli Comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali previste dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 nonché delle funzioni di cui all'Allegato B), secondo le disposizioni previste dalle norme vigenti.

Contestualmente la Regione intende favorire le gestioni associate delle funzioni e dei servizi, attraverso misure di premialità previste in apposita legge regionale e declinate secondo l'ordine previsto dal comma 2. Nello specifico, la Regione è orientata a riconoscere un *favor* nei confronti delle fusioni di comuni. Secondariamente gli incentivi saranno destinati alle Unioni di Comuni con popolazione superiore a trentamila e quindi a quelli con popolazione compresa tra i cinquemila e trentamila aventi come finalità l'esercizio delle funzioni previste al comma 1.

Tali incentivi verranno erogati sotto forma di finanziamenti per le spese di esercizio e in conto capitale; come supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali ed in particolare in tutti i bandi e avvisi regionali saranno favoriti i comuni formati a seguito di fusioni di comuni, ovvero quei comuni appartenenti alle Unioni di comuni di cui al comma 2.

TITOLO II - "Modificazioni e abrogazioni di norme"


Con l'articolo 7 si modifica la legge regionale n. 9/1995 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) A seguito dell'avvenuta abolizione ad opera della presente Legge delle Unioni speciali dei Comuni le competenze facenti capo alle medesime vengono trasferite alle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del d. lgs. 267/2000. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione di comuni, l'individuazione del soggetto gestore ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale 9/1995 come modificato dall'art. 7 del presente d.d.l.r. avviene tra i seguenti: l'unione nella quale è presente la superficie più estesa; il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dei seguenti articoli della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 18: articolo 3 (*Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni comunali*); articoli da 8 a 15 [Capo I (*Unione speciale di comuni*) del Titolo III]; articolo 16 (*Incentivi per l'esercizio associato di funzioni*); articolo 17 (*Criteri per la concessione di incentivi*) articolo 58 (*Modificazioni alla l.r. 12/2000 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati)*); articolo 59 [Modificazione l.r. 6/1994 (*Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione commercio dei tartufi*)]; articolo 72 (*Risorse umane delle unioni speciali di comuni*).

Viene inoltre sostituito l'art. 74 della stessa l.r. 18/2011; la nuova formulazione dell'art. 74 prevede l'attribuzione alla Giunta regionale della ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle funzioni prevista dalla citata l.r. 18/2011 in base a modalità, criteri e parametri standard e con vincolo di destinazione.

L'inserimento dell'articolo 9 si è reso necessario al fine di rendere coerenti le norme in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di soppressione degli Ambiti territoriali integrati con le disposizioni del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



presente disegno di legge. Va evidenziato che la l.r. 11/2013 ha previsto l'istituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dell'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) quale forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti per tutto il territorio regionale individuato quale ambito territoriale ottimale. La l.r. 11/2013 ha anche dettato disposizioni di soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati di cui alla l.r. 23/2011, in attuazione dell'art. 68 della l.r. 18/2011.

In particolare, per quanto riguarda le norme in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in modificazione dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è stato previsto che lo Statuto deve anche prevedere nel Consiglio direttivo dell'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014, non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Inoltre, l'articolo 18 della l.r. 11/2013, relativo ai primi adempimenti per il passaggio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dagli A.T.I. all'AURI, è stato semplificato eliminando le ridondanze e i passaggi superflui. In particolare si è previsto che il Presidente del CAL di cui alla l.r. 20/2008, entro 15 giorni dal decreto di istituzione dell'AURI, convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dal suo insediamento deve eleggere il Consiglio direttivo e approvare lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi. Dal momento in cui è insediato il Consiglio direttivo l'AURI inizia ad esercitare le funzioni già esercitate dagli ATI in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI relativi alle medesime funzioni.

Gli articoli 15, 16, 17 e 21 della l.r. 11/2013 sono stati poi modificati al fine di adeguarli alle nuove disposizioni di riordino delle funzioni amministrative che prevedono l'esercizio in forma associata, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni in materia di turismo e di politiche sociali, precedentemente esercitate dagli ATI (Ambiti territoriali integrati) e poi attribuite alle Unioni speciali di comuni dalla l.r. 18/2011.


L'articolo 10 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/99 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112), relativamente alle funzioni esercitate nei comprensori di bonifica di cui alla l.r. 30/2004 (Norme in materia di bonifica).

L'articolo 11 intende riordinare l'insieme delle società partecipate che attualmente fanno capo alle Province. Nella consapevolezza che la materia delle società partecipate degli enti locali appartiene alla competenza statale, la norma ha una funzione meramente ricognitiva e informativa in quanto prevede che le nuove province nella loro veste di Area Vasta effettuino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una ricognizione precisa di tutte le società enti o agenzie che esercitano servizi.

Il Piano di ricognizione dovrà individuare le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014, nonché il programma di dismissione, corredato da una relazione tecnica illustrante le modalità e tempi della dismissione.

L'articolo 12 detta le norme transitorie e finali. Con il comma 1 si sancisce che le funzioni di cui all'Allegato B già esercitate dalle disciolte Comunità montane saranno esercitate dai comuni mediante le loro forme associative. Con il comma 2 si stabilisce il termine del 31 dicembre 2015 per costituirle. Il comma 3 provvede a disciplinare, in caso di inadempienza da parte dei comuni stessi, l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nonché il regime

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



sanzionatorio. Con il comma 4 si stabilisce che sarà la Giunta regionale a definire i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle funzioni associate dei comuni di cui all'Allegato B. Il comma 5 dispone che il personale delle disciolte Comunità montane, il cui contingente è stabilito dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di invarianza della spesa, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni e delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. Il comma 7 prevede che la Giunta regionale entro 30 giorni dal trasferimento delle funzioni riallocate in capo alla stessa Regione, provveda a rideterminare la dotazione organica del proprio personale perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il comma 8 dispone che le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2015. Il comma 9 prevede che le forme di partecipazione nelle materie riassegnate alla Regione avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali. Il comma 10 prevede che le comunità montane, ancorché sciolte, continuino ad esercitare le funzioni già attribuite fino all'effettivo trasferimento delle medesime funzioni alle unioni di comuni e alle altre forme associative previste dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011. Il comma 11 stabilisce che l'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge. Il comma 12, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 426 della legge 190/2014 (*proroga al 31.12.2018 il termine previsto dalle disposizioni volte al superamento del precariato con possibilità di utilizzo delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali per gli anni 2017 e 2018*) dispone l'applicazione fino al 31.12.2018 delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 della LR 38/2007 e s.m.i relative alle procedure di reclutamento speciali riservate a soggetti che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzo delle risorse per assunzioni destinate a procedure speciali anche per anni 2017 e 2018. Il comma 13, reca disposizioni in merito al percorso di riordino normativo conseguente al presente ddir.

L'articolo 13, in linea con il principio di invarianza della spesa nel processo di riordino e ai sensi di quanto previsto dalla L. 56/2014, dispone che il ddir non introduce nuove e maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto del riordino è infatti assicurato dall'utilizzo delle medesime risorse finanziarie già autorizzate dalle specifiche leggi regionali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE: "RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA, DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI. CONSEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE".



ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ)

ART. 2 (FUNZIONI DELLA REGIONE)

ART. 3 (FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE)

ART. 4 (FUNZIONI DELLE NUOVE PROVINCE)

ART. 5 (CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE)

ART. 6 (UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

ART. 7 (MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9)

ART. 8 (MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 18)

ART. 9 (MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2013, N. 11)

ART. 10 (MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 68 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3)

ART. 11 (SOCIETÀ PARTECIPATE)

ART. 12 (NORMA TRANSITORIA E FINALE)

ART. 13 (NORMA FINANZIARIA)

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



Disegno di legge: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative".

Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di soppressione delle unioni speciali di comuni, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, comprese quelle relative all'information e communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa, e dei servizi attribuiti ai comuni dalla legge e di quelli di loro competenza. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla l. 56/2014, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.


3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2 e del personale che esercita tali funzioni, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione in base alla dislocazione territoriale dei servizi e del personale ad essi adibito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C, sono esercitate in forma associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

Art. 4
(Funzioni delle nuove province)

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014.

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

Art. 5
(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della l. 56/2014, del decreto del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sentiti gli enti locali interessati, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014.

Art. 6
(Unioni e fusioni di comuni)

1. L'esercizio in forma associata di cui all'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è svolto, da parte dei comuni con popolazione complessiva di almeno tremila abitanti, oltre che per le funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 14 del d.l. 78/2010,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

anche per le funzioni di cui all'Allegato B) della presente legge.

2. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

- a) fusioni di comuni;
- b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
- c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Gli incentivi regionali di cui al comma 2 si articolano in tre categorie:


- a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;
- b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;
- c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni interessati alla fusione o costituenti le unioni di cui al comma 2.

Art. 7

*(Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995,
n. 9)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni di comuni territorialmente interessate".

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: ", delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: "le unioni di comuni territorialmente interessate".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "e le unioni speciali di comuni competenti" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni di comuni territorialmente interessate".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: "speciale" ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: "speciale" è soppressa.

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 58, 59 e 72 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) sono abrogati.

2. L'articolo 74 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

(Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni conferite)


1. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle funzioni di cui alla presente legge sono ripartite dalla Giunta regionale, con proprio atto, in base a modalità, criteri e parametri standard e con vincolo di destinazione."

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), è sostituita dalla seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



“a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;”

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del consiglio direttivo stesso.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate in forma associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

5. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni;”.

6. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole “e all'Unione speciale di comuni” sono sostituite dalle parole “o ai comuni”.


7. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.”.

8. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

9. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



10. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla l.r. 20/2008 convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI."

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

"5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti."

12. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis."

13. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è abrogato.

14. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole "di tutti gli organi di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle parole "del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6".

15. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole "1, lettera e)" sono sostituite dalle parole "5-bis".

16. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è abrogato.

Art. 11

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.

Art. 12

(Norma transitoria e finale)

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente.

2. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



3. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.


4. La Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B), definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato B alla presente legge anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a).

5. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B) della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva.

6. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il personale di cui al comma 5 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.

7. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE -
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



8. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2015.

9. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

10. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni già attribuite fino all'effettivo trasferimento delle medesime funzioni alle unioni di comuni e alle altre forme associative previste dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011.

11. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

12. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 38, così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

13. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

2. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato dall'utilizzo delle medesime risorse finanziarie già autorizzate dalle specifiche leggi regionali.

ALLEGATO A



- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art.3, comma 2
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014 ai sensi dell'art.4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 l.r.11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art 7 l.r.30/97)
- **Valutazioni ambientali:**
 - i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)
 - ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex Dpr 59/2013)
 - iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m l.r. 3/99, alla l.r.12/2007 e alla l.r.1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

b) ENERGIA:


- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del d.lgs 8 febbraio 2007, n. 20
- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni
- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica** al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente – Titolo VI, Capo VI l.r. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima l.r. 1/2015
- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della l.r. 1/2015** per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.lgs. 42/2004
- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della l.r. 1/2015**
- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della l.r. 1/2015**

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L. R. 23 marzo 1995 n.12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, LR 3/1999)
- **Cave e Miniere:** Vigilanza (art.14 l.r. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R.2/2000 art. 5bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c)



concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 LR 3/1999)

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:
 - i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico - venatoria
 - ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
 - iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
 - iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
 - v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico - venatorie
 - vi. ripopolamenti
 - vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
 - viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:
 - i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici
 - ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
 - iii. al rilascio delle licenze di pesca
 - iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
 - v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
 - vi. ripopolamenti
 - vii. funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 15/2008

g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.LGS. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2

a) SPORT


- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: (a) per il finanziamento d'iniziativa, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r.3/99)

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 l.r. 3/99

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28 , art. 5 comma 1, lettere a), b) c), d) e) , f)



3) **FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART.4**

a) AMBIENTE:

- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99

b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

c) TRASPORTI


- Funzioni ex art. 76 L.R.2-3-1999 n.3

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) [ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX DPR 74/2013)

ALLEGATO B




I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della l.r. 1/2015;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della l.r. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio



1980, n. 59;

n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

o) funzioni in materia di agriturismo e fattorie didattiche sociali.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;

b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;

c) attestazioni di riconoscimento delle tartufole controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;

d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorzio di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994;

e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994;

f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994;

g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufole controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994;

h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994;

i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994;

j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994;

k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/1994.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;

c) le opere di difesa idrogeologica;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.



ALLEGATO C

**FUNZIONI ESERCITATE IN FORMA ASSOCIATA DAI COMUNI, CON LE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO 30,
COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13
(TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)

b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)

Perugia, li 13.8 FEB. 2015
Per copia conforme
all'originale.

IL FUNZIONARIO



Regione Umbria

Giunta Regionale

AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: DDL "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative"-
Adozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 09/02/2015

IL DIRETTORE
- ANNA LISA DORIA



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva. Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali. Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica"

OGGETTO: DDL "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative"-
Adozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 09/02/2015

Assessore Fabio Paparelli

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 09/02/2015

L'Assessore